



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Daniela Bruni, Presidente, rel.

dott.ssa Martina Gasparini, Giudice

dott.ssa Silvia Bianchi, Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

esaminata la domanda presentata in data 12/2/2021 da CALEIDOS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, corrente in Jesolo (Venezia), via Meucci, n. 26, C.F. e P. I.v.a. 02946970270, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo al n. REA VE – 251286, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* Paolo Tamburini, nato a Rimini (RM) in data 23.10.1961, C.F. TMBPLA61R23H294E, con cui ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160, 161, comma 6 L. Fall.; datane comunicazione al Pubblico Ministero ed effettuatane la pubblicazione nel registro delle imprese; ritenuta la propria competenza avendo la società la sede legale in località ricadente nel circondario del Tribunale di Venezia; ritenuto che la domanda è stata presentata ex art.152 L. Fall. dall'amministratore unico e legale rappresentante come da determina pubblicata nel registro delle imprese in data 9/2/2021 ; rilevata la completezza della documentazione allegata; verificato che la società ricorrente è imprenditore commerciale in tesi fallibile come si evince dai bilanci degli ultimi tre esercizi allegati al ricorso;

considerato che nell'ultimo biennio non sono state presentate analoghe domande senza esito positivo;

rilevato che pende procedimento per la dichiarazione di fallimento;

ritenuto che può essere assegnato il termine di 120 giorni, ex art. 10, c. 5-ter. della legge n. 40/2020 di conversione del dl. n. 23/2020 per il deposito del piano e della proposta di concordato e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall., che nella prospettazione di parte ricorrente prevede la presentazione di un accordo di ristrutturazione con proposta di transazione fiscale ex art. 182 bis L.F. ;

ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre tanto la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. 69/2013, quanto regolamentare gli obblighi informativi previsti dall'art. 161, comma 8, L. Fall.

### **P.Q.M.**

Concede termine di giorni 120 (a decorrere dalla comunicazione del presente decreto) ai sensi dell'art. 161, commi 6 e 10 L. Fall. per la presentazione della precitata domanda di omologa di un accordo per la ristrutturazione dei debiti;

nomina quale Commissario Giudiziale il dott. Vittorio Comerci, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine assegnato, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi ex artt. 161 e 173 L.Fall.

dispone i seguenti obblighi informativi:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;
- report specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
- situazione economico patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.;

- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg., fermo il divieto di effettuare il pagamento di debiti anteriori alla presentazione del ricorso;
- movimentazione di cassa e banche aggiornata, ogni 30 gg.;
- copia dei documenti oggetto degli incassi e pagamenti di cui alla movimentazione suddetta;
- estratto del libro giornale con descrizione delle operazioni compiute;
- breve relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano;

una situazione finanziaria dell'impresa, con cadenza mensile, da pubblicarsi entro il giorno successivo a Registro Imprese a cura della Cancelleria: a tal fine dovrà essere redatto documento autonomo e separato dai precedenti; dispone che copia delle relazioni sia trasmessa al Commissario Giudiziale a cura di parte istante e che eventuali istanze ex art. 161, comma 7, L. Fall. siano comunicate all'atto del deposito al Commissario Giudiziale al fine di ottenere il debito parere;

Venezia, li 17/02/2021

Il Presidente